



COMUNE
CITTÀ SANT'ANGELO

Città d'Arte

SETTORE I° - Affari Generali

Prot. n. 15651

Città Sant'Angelo, lì 8 giugno 2016

Alla Segreteria
dell'Ordine degli Avvocati di Pescara
Via Antonio Lo Feudo
65100 PESCARA

Inoltro a mezzo pec

OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione dell'elenco degli avvocati.

Si comunica che questa Amministrazione comunale ha emanato un avviso pubblico finalizzato alla formazione dell'elenco degli avvocati, che si trasmette in allegato alla presente, affinché ne diate massima diffusione ai Vs. iscritti.

Restando a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore informazione e/o chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL CAPO SETTORE I°
Affari Generali
Dott. Antonino D'Arcangelo



**AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI CUI AFFIDARE IL
PATROCINIO IN GIUDIZIO**

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati cui affidare il patrocinio in giudizio del Comune di Città Sant'Angelo, non essendo predeterminabili gli elementi temporali, economici e sostanziali delle prestazioni, prima dell'insorgenza concreta delle questioni controverse da trattare in sede processuale.

Art. 2 – Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco gli avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione all'albo professionale da almeno 8 (otto) anni;
- 2) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- 3) comprovata specializzazione nei settori del diritto amministrativo, diritto civile e del lavoro, diritto tributario, diritto comunitario, dimostrata, principalmente, per il tramite delle esperienze professionali maturate in giudizio e, in via subordinata, mediante docenze almeno annuali, partecipazione in qualità di relatore a corsi di specializzazione, pubblicazioni nelle materie indicate;
- 4) possesso dell'assicurazione professionale;
- 5) assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- 6) assenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell'interesse dell'ente: in particolare, i professionisti non devono avere giudizi in corso nei confronti dell'ente, né in proprio, né in qualità di difensori di terzi;
- 7) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i dipendenti dell'ente legittimati all'esercizio di poteri decisionali in ordine alla costituzione in giudizio ed alla scelta del legale.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande d'iscrizione nell'elenco devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 10 luglio di ogni anno, mediante posta elettronica certificata, da inviare al seguente indirizzo PEC: ***comune.cittasantangelo@pec.it***.

2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione:

- dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;

- *curriculum vitae* professionale con indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 2, comma 1, nn. 1), 2) e 3);
- dichiarazione sostitutiva relativa ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1, nn. 4), 5), 6) e 7).
- autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4 – Elenco

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione (10 luglio di ogni anno), l'ente procede a formare l'elenco in ordine alfabetico, includendovi coloro che siano in possesso di tutti i requisiti. Dell'elenco, una volta predisposto e approvato, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'ente.

2. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

3. L'Ente dispone la cancellazione d'ufficio, dandone tempestiva comunicazione al professionista, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale;
- non corrispondenza al vero delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco;
- mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato (a titolo esemplificativo e non tassativo, mancata trasmissione degli atti predisposti, mancata comunicazione degli esiti delle udienze o dello stato del contenzioso affidato).

Art. 5 – Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporterà alcun obbligo in capo all'ente, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

2. L'ente conserverà piena autonomia nella scelta dell'avvocato cui conferire l'incarico, trattandosi di diritto di difesa, inviolabile in ogni stato e grado del procedimento in base all'articolo 24 della Costituzione: sarà effettuata una comparazione tra il livello di professionalità necessario per gestire al meglio la questione controversa in giudizio ed il curriculum posseduto dal professionista (con esclusione quindi della comparazione tra i curricula degli iscritti), sarà applicato, di norma ed ove possibile, il principio di rotazione, considerando, altresì, l'analogia con altri incarichi precedentemente svolti per l'ente, nonché, soprattutto, la disponibilità ad applicare i minimi tabellari della tariffa professionale. L'atto di conferimento sarà assunto previa adozione dell'impegno contabile e verifica dell'assenza di risorse umane interne altamente qualificate allo scopo, indicherà le ragioni della scelta, nel rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 3 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., applicherà il principio di separazione tra funzioni di indirizzo (spettante agli organi di governo ed al rappresentante legale dell'ente ex art. 50 TUEL in particolare con riferimento alla procura *ad litem*) e funzioni di gestione (di competenza degli uffici ai sensi dell'articolo 107 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 relativamente nello specifico alla

decisione sulla costituzione in giudizio e sul legale da incaricare), verrà pubblicato sull'albo pretorio on line e, in forma riassuntiva, sulla sezione amministrazione trasparente, in osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

3. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico sarà conferito per singolo grado di giudizio e sarà rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi.

4. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo; coordinandosi con gli uffici dell'ente a cui dovranno essere trasmessi gli atti predisposti e comunicati lo stato del contenzioso nonché gli esiti delle udienze.

5. A fini del conferimento dell'incarico di patrocinio legale, gli avvocati iscritti nell'elenco predisporranno, su richiesta dell'ente, un dettagliato preventivo scritto di spesa.

6. La liquidazione del compenso sarà effettuata al termine della prestazione.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) i dati personali forniti dai professionisti avvocati con le domande di iscrizione sono raccolti per le finalità di formazione e tenuta dell'elenco e sono trattati per le finalità inerenti alla gestione dell'elenco e dell'incarico eventualmente conferito, nel pieno rispetto del principio di pertinenza.

Art. 7 - Informazioni

Maggiori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti, in orario d'ufficio, direttamente allo scrivente (tel. 085 9696214) oppure, in caso di assenza, ad altro addetto al procedimento (085 9696268).

Città Sant'Angelo, lì 8 giugno 2016

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AFFARI LEGALI
f.to dott. Antonino D'Arcangelo